

DELIBERAZIONE N. 64 DEL 22 DICEMBRE 2023

Oggetto: Approvazione Relazione ex D. Lgs. 201/2022, art. 14, comma 3, per il Distretto Sannita.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 13.00, previa formale convocazione, in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato che - tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Luogo dal quale si partecipa alla riunione	Presente	Assente
1	Mascolo Luca	Sede EIC	Х	
2	Bene Raffaele	Municipio di Casoria	Х	
3	Caiazza Raffaele	Sede EIC	Х	
4	Centanni Gelsomino	Abitazione	х	
5	Colombiano Anacleto	Municipio di San Marcellino	х	
6	Coppola Raffaele	Sede EIC	Х	
7	Di Sarno Salvatore	Municipio di Somma Vesuviana	Х	
8	Forgione Pompilio	Municipio di Solopaca	х	
9	Palmieri Beniamino	Sede EIC	Х	
10	Parente Giuseppe	Sede EIC	Х	
11	Parisi Salvatore	Sede EIC	Х	
12	Pelliccia Massimo			Х
13	Pirozzi Francesco			Х
14	Pirozzi Nicola	In movimento	Х	
15	Rainone Felice	Studio professionale	Х	
16	Romano Roberto	DECADUTO		
17	Sarnataro Luigi			х
18	Scotto Giuseppe	Sede EIC	х	
19	Supino Stanislao	In movimento	Х	
20	Urciuoli Ernesto			Х

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 15 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.



IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza, disciplina in maniera organica il Servizio Idrico Integrato (SII);
- il Servizio Idrico Integrato, a norma dell'art. 141, comma2, del D. Lgs. 152/2006, consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- ai sensi dell'art.142, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006, le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Gli Enti Locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza deld.lgs.1522006;
- ai sensi dell'art.147 del d.lgs. 152/2006, comma1 "i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni";
- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 in materia di "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", nel definire l'A.T.O. Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale ripartito in ambiti distrettuali ai fini gestionali, fra i quali l'Ambito Distrettuale Sannita composto dal Comune di Benevento e da tutti i Comuni della relativa provincia;
- l'art. 13 della predetta Legge regionale 15/2015 istituisce, per ciascun Ambito Distrettuale, il Consiglio di Distretto, quale organo dell'EIC rappresentativo dei Comuni, i cui compiti sono individuati all'art. 14 della medesima Legge Regionale;
- ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 15/2015, gli Enti Locali, attraverso l'Ente Idrico Campano, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
- l'art. 149 bis del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che "l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica";
- il comma 1 lett. b) dell'art. 8 della L.R. n. 15/2015 prevede che l'EIC "affida, per ogni Ambito distrettuale, la gestione del Servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia";
- ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015 ogni Consiglio di Distretto definisce "la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato esecutivo";
- l'art. 17 della L.R. n. 15/2015, individua nel Piano d'Ambito Distrettuale lo strumento di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII per ciascun distretto in cui è ripartito l'ATO unico regionale;



- In particolare, il Piano d'Ambito Distrettuale, la cui approvazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R: n. 15/2015, è di competenza del corrispondente Consiglio di Distretto, si compone dei seguenti elaborati: "-programma operativo degli interventi che: 1) definisce con adeguato dettaglio le caratteristiche generali delle opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti in ambito distrettuale; 2) identifica le priorità degli interventi nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal Piano d' ambito regionale; b) modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato; c) piano economico finanziario di distretto che: 1) è articolato, così come quello d'ambito, nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario; 2) prevede con cadenza annuale l'adeguamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo perduto utilizzati dall'Ente d'ambito regionale; 3) definisce la tariffa di distretto e garantisce il rispetto dei principi di effettiva efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione alle indicazioni del programma operativo degli interventi".
- il comma 3bis dell'art. 1bis del D.L n. 138/2011 prevede, tra l'altro, che le deliberazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito in materia di "organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo"... "sono validamente assunte nei competenti organi dello stesso "senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali".
- l'art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022, prevede che "2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.
 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni".

Premesso, inoltre, che

- nell'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato previste dalle norme sopra richiamate, l'Ente Idrico Campano, con deliberazione del Comitato Esecutivo del 22 dicembre 2021, ha approvato il Piano d'Ambito Regionale di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2015, munito della prescritta Valutazione Ambientale Strategica ex artt.11 e ss.mm ed ii. del D. Lgs. n. 152/2006;
- con deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita n. 1 del 25 ottobre 2022, adottata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) e dell'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 15/2015, è stato disposto



che "la gestione del SII nell'Ambito Distrettuale Sannita sia affidata ad una società a capitale misto pubblico/privato, quale soluzione in grado di contemperare l'interesse dei Comuni ad esercitare forme stringenti di controllo sulla società e sul servizio pubblico essenziale, con l'esigenza di disporre di capitali privati per la fase di start up del nuovo gestore e per la realizzazione degli interventi programmati, nonché del know how di un operatore industriale che abbia già maturato una significativa esperienza nel settore del servizio idrico integrato";

- con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 69 del 8/11/2022, l'EIC, ha approvato, ai sensi e per gli effetti del comma 2, lett. b, dell'art. 10 della L.R. n. 15/2015, la forma di gestione (partenariato pubblico/privato) proposta dal Consiglio di Distretto Sannita con la predetta deliberazione n. 1/2022;
- con deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita dell'EIC n. 1 del 20 gennaio 2023, poi, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 17 della L.R n. 15/2015, è stato adottato "il Piano d'Ambito Distrettuale del Distretto Sannita, composto dai seguenti elaborati: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma operativo degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo di distretto; d) piano economico finanziario di distretto";
- con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'EIC n.3 del 6/02/2023, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. h) della L.R. 15/2015, il Piano d'Ambito Distrettuale del Distretto Sannita, già oggetto della citata delibera del Consiglio di Distretto n. 1/2023, confermando, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) della L.R. n. 15/2015, "la forma di gestione del SII affidata a società mista, come proposta dal Consiglio di Distretto Sannita";
- nella medesima seduta del 06.02.2023, l'EIC ha approvato con deliberazione n. 2 il Piano d'Ambito Distrettuale del Distretto Irpino: da una sistematica lettura del deliberato n. 2 cit. e del deliberato n. 3 cit. si evince l'avvenuto distacco in sede di pianificazione dei Comuni della Provincia di Benevento dalla gestione dell'Ambito Distrettuale Irpino e per esso della società pubblica di Alto Calore Servizi S.p.A. che ad oggi gestisce il servizio in 33 Comuni della Provincia di Benevento destinati alla transitare nella gestione che sarà affidata alla costituenda società Sannio Acque.
- per il Piano d'Ambito Distrettuale Sannita è stata acquisita la prescritta Valutazione Ambientale Strategica ex artt.11 e ss.mm. ed ii. del D. Lgs. n. 152/2006;
- il Piano d'Ambito Distrettuale Sannita è stato approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita n. 3 del 20 dicembre 2023, per le ragioni ivi indicate.

Evidenziato che

- I'art. 14 del D.L. n. 115/2022, prevede che "1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni";
- nell'esercizio dei poteri sostituitivi di cui al citato art. 14 del D.L. n. 115/2022, con nota prot. 218/2023 del 04.01.2023 indirizzata a tutti i Sindaci degli enti locali del Distretto Sannita il Presidente della Regione Campania ha intimato, di procedere "alla definizione della procedura propedeutica all'indizione della gara finalizzata all'individuazione del partner privato della



costituenda società, deputata a gestire il SII per l'Ambito Distretto Sannita", con l'avvertenza che, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato, "il servizio idrico integrato sarà comunque affidato al gestore unico, individuato ai sensi di legge, nell'intero territorio del Distretto, con conseguente obbligo da parte delle Amministrazioni Comunali non partecipanti alla relativa costituzione di mettere a disposizione le reti in favore del gestore unico a titolo di concessione in uso":

- al fine di accelerare le procedure di costituzione della società a capitale misto che, previa selezione del partner privato, dovrà essere individuata quale gestore unico del SII dell'Ambito Distrettuale Sannita, il Coordinatore del Consiglio di Distretto, ha condiviso con i Comuni dell'ambito la bozza di statuto della Società "Sannio Acque srl" (in allegato) per la relativa approvazione, ai fini della loro adesione alla società di gestione, in vista dell'espletamento della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di minoranza ed il conseguente perfezionamento della procedura di affidamento del servizio;
- sono in corso di progressiva adozione le deliberazioni consiliari di approvazione del predetto Statuto societario;
- al fine di consentire l'avvio della procedura di affidamento del servizio mediante esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D.L. n. 115/2022, gli uffici dell'EIC, sulla base dei contenuti del Piano d'Ambito Distrettuale Sannita e delle deliberazioni già assunte dai competenti organi dell'Ente, hanno predisposto la relazione ex art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 completa delle informazioni e dei dati occorrenti alla esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del modulo gestorio prescelto per l'Ambito Distrettuale Sannita.

Considerato che per le motivazioni ivi indicate, il Consiglio di Distretto Sannita, con deliberazione n. 4 del 20 dicembre 2023, ha approvato la Relazione ex art. 14 del d.lgs. 201/2022 al fine di consentire l'avvio della procedura di gara per l'individuazione del socio privato della società Sannio Acque Srl.

Ritenuto

- di dover prendere atto della deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita n. 4 del 20 dicembre 2023;
- di dover, conseguentemente, approvare la Relazione ex art. 14 del d.lgs. 201/2022 al fine di consentire l'avvio della procedura di gara per l'individuazione del socio privato della società Sannio Acque Srl.

VISTI

- il D. Lgs. n. 152/2006;
- la L. R. della Campania n. 15/2015;
- il D. Lgs. n. 201/2022;
- la L. n. 115/2022;
- il D.L. n. 138/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

con il voto favorevole di n. 14 componenti e l'astensione del componente Salvatore Parisi

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse, unitamente agli atti ivi richiamati ed a quelli qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



- 2. di dover prendere atto della deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita n. 4 del 20 dicembre 2023;
- 3. di confermare la scelta della forma di gestione del SII nel Distretto Sannita mediante società a capitale misto pubblico privato, già oggetto delle delibere richiamate in premessa;
- 4. di approvare, ai fini dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato al gestore Unico dell'ambito distrettuale Sannita, la Relazione ex art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 ed i documenti ad essa allegati, il tutto così come predisposto dagli uffici dell'Ente e segnatamente: 1) Convenzione di Gestione del SII tra Ente Idrico Campano e Sannio Acque; 2) Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione del SII; 3) Regolamento di utenza del SII; 4) Statuto Società Sannio Acque srl; 5) Patti Parasociali; 6) Schema di contratto per l'affidamento al socio privato dei compiti operativi connessi alla gestione del SII nell'ambito distrettuale Sannita; 7) Relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario unitamente al PEF ivi richiamato;
- 5. di trasmettere gli atti di cui al punto che precede a tutti i Comuni del Distretto Sannita e al Presidente della Giunta Regionale della Campania, nell'ambito delle procedure volte all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D. L. n. 115/2022;
- 6. di dare mandato agli uffici competenti per tutti gli atti consequenziali al presente dispositivo e per la sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ente Idrico Campano e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente;

7. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Luca Mascolo

Il Direttore Generale

dr. Giovanni Marcello